

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 067 DEL 18.02.2013

OGGETTO: PATRIMONIO – L.R. N° 3/2010 E S.M.I. – ART.2, COMMA 5 –
ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI N° 1 ALLOGGIO DI
EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilatredici il diciotto del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO – L.R. N° 3/2010 E S.M.I. – ART.2, COMMA 5 – ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI N° 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune possiede al 31.01.2013 n. 265 alloggi realizzati o recuperati per le finalità proprie dell’Edilizia Sociale, con il concorso o contributo dello Stato e quindi soggetti alla normativa di cui alla Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 e s.m.i. di cui n. 14 sono svincolati ed utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia Sociale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 24/09/2012 all’oggetto *“Indicazioni operative per la sperimentazione di un progetto di Housing Sociale all’interno del condominio di Via Conciatori a Biella”* con la quale è stato deliberato di destinare un alloggio dello stabile sito in Biella in Via Conciatori n. 28 al progetto di *“seconda accoglienza”* per donne fragili/ragazze madri/vittime di violenza;

Vista la lettera del Settore Servizi Sociali, Socio Assistenziali e Politiche Abitative di precisazione relativamente al progetto sopra esposto che ha lo scopo di:

- fornire un’abitazione temporanea a persone prive di risorse amicali, familiari, economiche e abitative, di norma in carico al Servizio Sociale Comunale o che abbiano già trascorso un periodo di permanenza al Centro di prima accoglienza dimostrando di voler aderire ad un progetto di recupero sociale;
- sostenere le persone inserite, nel recupero delle autonomie sociali attraverso un progetto individuale che preveda: il contatto con le agenzie di collocamento presenti sul territorio finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro, l’accompagnamento ai servizi specialistici per una eventuale presa in carico, lo stimolo per il superamento delle difficoltà relazionali all’interno degli alloggi e nel contesto sociale;
- rinforzare le capacità di gestione della quotidianità attraverso l’acquisizione di abilità di base, quali l’igiene della persona, la cura della casa, la preparazione dei pasti, ecc.;
- sostenere le persone nella costruzione, ricostruzione, mantenimento delle reti familiari e amicali, aiutandoli anche a rielaborare i propri vissuti e la propria storia personale e familiare;

Precisato che la gestione degli alloggi di seconda accoglienza del Comune di Biella è affidata ad operatori esperti che si rapportano costantemente con il Servizio Sociale Professionale e che, nell’immobile di Via Conciatori n. 28, potrebbero rappresentare un presidio sociale stabile anche nei confronti degli inquilini delle altre unità abitative, contribuendo così a fornire risposte anticipatorie ai problemi di co – abitazione ed a contenere l’espansione dei bisogni ed il conseguente carico assistenziale;

Preso atto che l’art. 2 comma 5, lett. b) della citata Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. prevede che possano essere esclusi dall’applicazione delle norme della Legge stessa *“alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti”*;

Preso altresì atto che con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 4/10/2011 stabilisce che:

“Sono autorizzabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall’ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza....

2. Le autorizzazioni all’esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile.

3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell’ente.....

4. Le richieste di autorizzazione all’esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale.”

Verificato che il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Sociale di proprietà comunale ammonta a n. 265 unità immobiliari e che attualmente n. 14 di queste sono già utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia Sociale, percentuale inferiore al 20 per cento stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto di richiedere alla REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA - SETTORE DISCIPLINA E VIGILANZA IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE l’autorizzazione all’esclusione dell’alloggio sito in Via Conciatori n. 28, scala A, piano primo, int. 6/A (identificato al N.C.E.U. Fg 519 Part. 56 Sub. 11 cat. A/3 – n. 4 vani) composto di: cucina/soggiorno, n. 2 camere e bagno [per mq. 61,00 di superficie utile], dotato altresì dei seguenti elementi accessori: cantina C/17 di mq. 4,35 di superficie utile;

Visti:

- ✓ la Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i.;
- ✓ la deliberazione di G.C. n. 357 del 24/09/2012;

DELIBERA

1. di destinare l’alloggio di cui sopra, per i motivi di cui alla premessa, al progetto di “seconda accoglienza” per donne fragili/ragazze madri/vittime di violenza;
2. di richiedere alla REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA - SETTORE DISCIPLINA E VIGILANZA IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE, ai sensi dell’art. 2 comma 5, lett. b) della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e del regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 4/10/2011, l’autorizzazione all’esclusione dell’alloggio sito in Via Conciatori n. 28, scala A, piano primo, int. 6/A (identificato al N.C.E.U. Fg 519 Part. 56 Sub. 11 cat. A/3 – n. 4 vani) composto di: cucina/soggiorno, n. 2 camere e

bagno [per mq. 61,00 di superficie utile], dotato altresì dei seguenti elementi accessori: cantina C/17 di mq. 4,35 di superficie utile;

3. di dare atto che il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Sociale di proprietà comunale ammonta a n. 265 unità immobiliari e che attualmente n. 14 di queste sono già utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sociale, percentuale inferiore al 20 per cento stabilita dalla legge regionale.
-